

REGOLAMENTO (CEE) N. 3696/88 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 1988

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1988.

misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nelle tabelle dell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili:

- dal 1° gennaio al 31 marzo 1989 per i prodotti di cui alla tabella I dell'allegato,
- dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 per i prodotti di cui alla tabella II dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDEURO